



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156 del 27/12/2019

OGGETTO: Prosecuzione ricovero dal 01/01/2020 al 31/12/2020 di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 13,20 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg:

		<i>Presente</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VALENTI Francesco</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>ABRUZZO Giacomo</i>	SI
<i>Assessore</i>	<i>MARINO Maurizio</i>	NO
<i>Assessore</i>	<i>RABITO Filippo</i>	NO
<i>Assessore</i>	<i>SCARPINATA Rosa</i>	SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall'art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA

I) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

N.37 del 20.12.2019

OGGETTO	Prosecuzione ricovero dal 01.01.2020 al 31.12.2020 di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio <i>Rosa di Jericho</i> , gestita dalla Società Cooperativa Sociale <i>Quadrifoglio</i> corrente in Santa Margherita di Belice.
----------------	--

Iniziativa della proposta: Assessore alle Politiche Sociali F.to *Rag.Rosa Scarpinata*

Ai sensi dell'art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti pareri:

- 1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole
Lì, 20.12.2019

Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali
F.to *dott.Margherita Giambalvo*

- 2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
 parere: favorevole
 parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.
Lì, 27.12.2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

PROPOSTA di DELIBERA di GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che per garantire il diritto alla salute ed al benessere sociale dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, ai sensi della L.R.n.22/86 di riordino dell'assistenza e del D.P.R.S. n.158/96, i Comuni di residenza sono tenuti ad assicurarne l'assistenza e la risocializzazione mediante il ricovero presso Istituti di assistenza e beneficenza o strutture all'uopo abilitate ex art.26 della citata L.R.22/86 ponendo a proprio carico il pagamento delle relative rette;

CHE con D.P.R.S. del 29.06.1988 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi dei predetti servizi ed interventi e con D.P.R.S. del 4.06.1996 sono stati adottati gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla richiamata L.R. n.22/86;

ATTESO che, in attuazione delle citate disposizioni normative e facendo ricorso alla modalità di gestione indiretta, non essendo ipotizzabile un rientro nel contesto familiare di appartenenza, con atto deliberativo di G.C. n.180 del 24.12.2018 è stata autorizzata la continuazione del servizio di assistenza al disabile psichico ricoverato fino alla data del 31.12.2019 presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho* gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice con retta a carico del bilancio comunale;

CHE lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nel capo VIII della Legge 142/90 e nell'art.1, comma 1, lettera e) della Legge regionale n.48/91 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Autorità Comunale e l'Ente gestore prescelto;

RITENUTO che la stipula di convenzione, ai sensi degli artt.16, 20 e 23 della predetta Legge e come ribadito dalla circolare assessoriale n.8 del 27.06.1996, costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza;

RILEVATO che, non essendo in atto mutate le condizioni sanitarie del soggetto in questione e non essendo ipotizzabile un suo rientro nel contesto familiare, occorre assicurarne la prosecuzione del ricovero presso la struttura ospitante;

CHE la suddetta Società Cooperativa è disponibile a rinnovare la Convenzione formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. n.158 del 04.06.1996 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con delibera n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla sua durata e validità, confermando per il resto le disposizioni ivi contenute;

ASSUNTA al prot.gen.27719 del 03.12.2019 la nota con la quale, nel chiedere espressamente il rinnovo della Convenzione in scadenza al 31.12.2019, il legale rappresentante della predetta Società ha comunicato di poter mantenere anche per l'anno a venire le stesse condizioni economiche applicate per il corrente anno pari ad €1.570,67 mensili per retta fissa ed €19,90 per diaria giornaliera di mantenimento, con adeguamento all'ultimo dato ufficiale Istat 2017;

CHE, pertanto, la retta dovuta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi applicati per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

VALUTATO che, ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15.04.2003 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, il disabile assistito partecipa alla spesa nella misura in atto di €212,28 mensili, suscettibile di adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

CHE ai sensi dell'art.5 intitolato *Personale* della Convenzione in questione sono a carico dell'Ente le due figure di infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda USL non provveda più direttamente a fornire le attuali prestazioni;

RICHIAMATO il successivo art.14 intitolato *Integrazione retta* che testualmente recita: *“In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'Azienda USL competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo sanitario e/o assistenziale connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche indicate al terzo punto dell'art.5 della predetta Convenzione”*;

CONSIDERATO che la circolare n.14 del 10.07.2008 ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con le strutture abilitate del privato sociale non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i soggetti già ricoverati;

CHE la stipula della convenzione con il predetto Ente gestore equivale ad accreditamento di un soggetto qualificato iscritto all'albo regionale previsto dal predetto art.26 della L.R. n.22/86 a garanzia della continuità e qualità del servizio reso e non si configura quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, con la conseguenza che il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del C.I.G., secondo quanto riportato nella sezione A al punto A12 e nella sezione D al punto D4 delle FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate dall'ANAC, trattandosi di “prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento”;

ATTESO che occorre assicurare il servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge e che, quindi, è necessario prenotare sul bilancio del corrispondente esercizio finanziario la relativa spesa;

CHE la spesa derivante dal presente provvedimento a copertura dell'intera annualità 2020 ammonta a complessivi €27.417,12 con I.V.A. al 5% compresa;

RITENUTO che con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 29.11.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2019/2021 e con delibera di G.C. n.134 del 03.12.2019 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano Esecutivo di Gestione;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

AUTORIZZARE la prosecuzione con decorrenza dal 01.01.2020 al 31.12.2020 del ricovero del disabile psichico ospitato presso la Comunità Alloggio *Rosa di Jericho*, gestita dalla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84;

RICHIAMARE la Convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 ed approvata in schema con la delibera di G.C. n.198 del 12.12.2008 con le sole modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla sua durata e validità, confermando per il resto le disposizioni ivi contenute;

DARE ATTO che la retta da corrispondere risulta contenuta entro i limiti fissati con il citato D.P.R.S. n 158/96 e congrua nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

STABILIRE che l'importo della predetta retta è pari ad €1.570,67 quale compenso fisso mensile e ad €19,90 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza con l'aggiornamento all'ultimo indice ufficiale Istat come concordato e che la quota a carico dell'assistito per il periodo in questione ammonta presuntivamente ad €212,28 mensili, suscettibile di futuro adeguamento in base all'ultimo reddito percepito;

PRENOTARE la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi €27.417,12 compresa IVA al 5%, quanto ad €24.869,71 con imputazione al capitolo 11040324 denominato "Ricovero disabili mentali" del bilancio pluriennale 2020 e quanto ad €2.547,40 sul capitolo 11040325 denominato "Ricovero disabili mentali quota compartecipazione - risorsa n.3880/2 " del bilancio 2020, da attestare man mano che verrà effettuato dall'utente il versamento nelle casse comunali dell'importo dovuto;

PRECISARE che la quota del 40% di compartecipazione a carico dell'A.S.P. di appartenenza ammonta ad €9.947,89, al netto delle quote a carico dell'utente ed al lordo dell'eventuale contributo regionale erogabile, e che **per il recupero della somma dovuta questo Ente eserciterà azione di rivalsa;**

NOTIFICARE, all'uopo, copia del presente atto al competente Dipartimento di Salute Mentale di Sciacca del Distretto Sanitario di Agrigento;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la sottoscrizione della convenzione de quo e la predisposizione degli atti consequenziali;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di assicurare la prosecuzione del ricovero senza soluzione di continuità.

L'ASSESSORE ANZIANO

SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Rag. Rosa Scarpinata

f.to:Dott. Francesco Valenti

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

=====
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, il giorno 30/12/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 31/12/2019

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale

f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

=====
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE